

# **«AUTODICHIARAZIONE» AIUTI DI STATO: ANALISI DEGLI ADEMPIMENTI E SPUNTI DI RIFLESSIONE**

**Mercoledì 22 giugno 2022**

Relatore:

*Emanuele MUGNAINI – Commercialista in Torino*

## **ANALISI DELL'ADEMPIMENTO**

### Soggetti obbligati

Operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il regime "ombrello", riferito alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Aiuti 3.1: Trattasi della generalità degli aiuti erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica. (es: contributo perequativo, esenzione Irap, ecc...).

Aiuti 3.12: Trattasi di aiuti specifici destinati a coprire i costi fissi non coperti dagli utili e sostenuti nel periodo 01.03.2020-31.12.2021 (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, il destinatario dell'aiuto abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Misure che interessano un numero limitato di imprese.

## **ANALISI DELL'ADEMPIMENTO**

### *Esonero dalla presentazione*

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa. In tale ultimo caso, **va presentata la Dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.**

## **ANALISI DELL'ADEMPIMENTO**

### Obbligo di presentazione – Esenzione IMU

La Dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva (se presentata) il quadro C nonché quando il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro D della Dichiarazione (si vedano le istruzioni al quadro D nel paragrafo "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/200").

L'indicazione nella presente dichiarazione delle agevolazioni concesse dai comuni non è sostitutiva della dichiarazione IMU, che rimane quindi dovuta.

### L'impresa Unica

La Dichiarazione va presentata per considerare l'insieme degli aiuti di stato percepiti dal gruppo, a tal fine occorre compilare il quadro B.

## **ANALISI DELL'ADEMPIMENTO**

### Cosa va compilato per la maggior parte dei nostri clienti?

- La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework;
- La Sezione I del quadro A, «fleggando» unicamente la colonna 1 e, al fine di evitare la compilazione del quadro RS del modello redditi, la colonna 5 «settore» e la colonna 6 «codice attività» laddove richiesto. Non vale l'inverso: la compilazione del quadro RS non esonera dall'autodichiarazione;
- Il quadro C – elenco comuni, per l'esenzione IMU.

## **IL DIVIETO DI RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI GIÀ IN POSSESSO DELLA P.A.**

Legge del 27/07/2000 n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

### **Art.6 – Conoscenza degli atti e semplificazione**

Comma 4

*«Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.»*

**Es: Crediti d'imposta. Conoscibili dall'Amministrazione in quanto precisamente indicati con anno e codice tributo.**

## **IL DIVIETO DI RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI GIÀ IN POSSESSO DELLA P.A.**

Legge del 07/08/1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### **Art.18 – Autocertificazione**

Comma 2

*«I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, **sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente**, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.»*

## **IL DIVIETO DI RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI GIÀ IN POSSESSO DELLA P.A.**

Legge del 07/08/1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### **Art.18 – Autocertificazione**

Comma 3

*«Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.»*

## I PROFILI SANZIONATORI

### Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge 24.12.2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

#### Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato

Comma 1

*«Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".»*

## I PROFILI SANZIONATORI

### Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge 24.12.2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

#### Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato

Comma 7

*«A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. **I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.***

## I PROFILI SANZIONATORI

### Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge 24.12.2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

#### Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato

Comma 6

*«Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo...»*

## I PROFILI SANZIONATORI

### Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

### Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma1

«*Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, **gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati** si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. **Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche** si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale...*

## **I PROFILI SANZIONATORI**

### Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

### Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

#### Comma1

*...sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.»*

#### Comma 2

## I PROFILI SANZIONATORI

### Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma 2

**«Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo...»**

## I PROFILI SANZIONATORI

### Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma 7

*«Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.»*

## **I PROFILI SANZIONATORI**

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

### **ALCUNA NORMA PREVEDE DI SANZIONI**

**Gli aiuti devono infatti essere recuperati, con i relativi interessi, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di procedura n.659/1999 della Commissione Europea**

- Restituzione volontaria
- sottrazione da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato

## ***I profili sanzionatori di natura penale***

### ***La Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ex art. 47 DPR 445/2000***

#### Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

## ***I profili sanzionatori di natura penale***

### ***La Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ex art. 47 DPR 445/2000***

#### **Art.76 – DPR 445/200 - Norme penali**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

....